



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N°. 48 C del 10/07/2020

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA L. 27/12/2019 N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020)

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **Luglio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il **Dott. Mauro Passerotti** è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge e gli sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Presiede il **Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti**,

Assiste il Segretario Generale **Dott. Giampiero Attili**, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgvo n. 267/2000, con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell'allegato "A";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU così come disciplinata dall'art. 1, commi 738 - 783, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), nella misura appresso descritta:

- 1) **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (rif. art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al **5 per mille**, ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta;
- 2) **fabbricati rurali ad uso strumentale** (rif. art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 3) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (c.d. *immobili merce* o *beni-merce*, rif. art. 1, comma 751, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- 4) **terreni agricoli** (rif. art. 1, commi 752 e 758, lett. d., L. 160/2019): **esenti da IMU** ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 5) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (rif. art. 1, comma 753, L. 160/2019):
- a. aliquota ordinaria pari all' **11,1 per mille** (di cui il 7,6 per mille è di *spettanza statale* ai sensi del comma 753 cit.);
 - b. aliquota agevolata pari al **7,6 per mille** (il cui gettito è di *spettanza integralmente statale*, atteso quanto sopra), per quelli fra gli immobili appartenenti a detta categoria che siano **destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento -, purché tali fabbricati risultino inutilizzati da almeno un anno e l'attività di impresa ivi svolta sia certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti: Comune e/o C.C.I.A.A.**;
- 6) **altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (rif. art. 1, comma 754, L. 160/2019), e **aree edificabili**: aliquota pari all' **11,1 per mille**.

3) Di dare atto che la deliberazione in tema di aliquote IMU:

- a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
- b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 *Legge di bilancio 2020*.

4) Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, stante la necessità di completare tempestivamente il procedimento di cui al precedente punto **III.b)**, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione **non è mero atto di indirizzo** e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Inoltre, stante l'urgenza, **DELIBERA** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 83 C del 20/06/2020**

SETTORE	Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
SERVIZIO	Tributi
PROPONENTE	Dott. Massimiliano Panico

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'**imposta unica comunale (IUC)**, nelle sue componenti:

-di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e

-riferita ai servizi, articolata nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- per quanto riguarda le **aliquote conseguentemente fissate dal Comune di Avezzano per IMU e TASI**, sono state adottate per l'**anno 2019**:

delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2018, con cui sono state confermate le seguenti **ALIQUOTE IMU**:

1) aliquota base **9,6 per mille** per fabbricati (escluse abitazioni principali non di lusso) e aree edificabili;

2) aliquota **3,5 per mille** per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 (ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta);

ed è stato altresì dato atto della vigente **abolizione**, per il **triennio 2018 - 2020**, della **quota IMU spettante al Comune pari al 2 per mille** sugli **immobili appartenenti alla categoria catastale D, destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di**



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

diritto reale di godimento -, ferma restando la spettanza *statale* del restante gettito pari al 7,6 per mille. Al riguardo è stato precisato che per fruire della specifica agevolazione *i fabbricati di cat. D destinati a nuovi insediamenti produttivi devono risultare inutilizzati da almeno un anno e l'attività di impresa deve essere certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.)*;

delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2018, con cui sono state confermate le seguenti **ALIQUOTE TASI**, inclusa **la maggiorazione TASI** di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (**0,8 per mille**):

- 1) aliquota **1,0 per mille** per **fabbricati rurali ad uso strumentale** e per **immobili merce**;
- 2) aliquota **1,5 per mille** per **tutte le altre tipologie** d'immobili,

e sono state altresì confermate:

-la limitazione al 30%, della quota a carico del soggetto occupante l'unità immobiliare diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare che non sia adibita dall'occupante ad abitazione principale;

-l'esenzione dal pagamento dalla quota del 30% della TASI per i locatari di unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali C1 - C3 - C4 - C5;

-**l'azzeramento per il triennio 2018 - 2020**, analogamente alla quota IMU 2 per mille, della TASI sugli *immobili appartenenti alla categoria catastale D destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo, purché inutilizzati da almeno un anno e adibiti ad attività di impresa certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.)*;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'**abolizione** della citata **imposta unica comunale (IUC)** ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e contestualmente introdotto una **nuova disciplina per l'imposta municipale propria (IMU)**, contenuta nelle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

- la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della **tassa sui servizi indivisibili (TASI)**; quest'ultima tassa risulta dunque integralmente abolita - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Considerato che, per quanto riguarda gli specifici contenuti della **nuova disciplina IMU**, l'articolo 1 della legge 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'**abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze è pari al **5 per mille** e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla dell'1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, e al successivo comma 749 che dall'imposta per la suddetta abitazione principale e per le relative pertinenze **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (per il 2019, nella previgente disciplina IMU + TASI, queste categorie d'immobili erano tassate, in forza delle sopra richiamate delibere consiliari, *al 3,5 per mille a titolo di IMU e all' 1,5 per mille a titolo di TASI, per un'aliquota totale del 5 per mille, ferma la detrazione di legge di € 200,00*);
- al comma 750 che l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari all' **1 per mille** e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (per il 2019, nella previgente disciplina IMU + TASI, questa categoria era tassata, in forza delle sopra richiamate delibere consiliari, *all' 1 per mille unicamente a titolo di TASI*);
- al comma 751 che **fino all'anno 2021** l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** [c.d. *immobili merce* o *beni-merce*], è pari all' **1 per mille**; i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento (per il 2019, nella previgente disciplina IMU + TASI, i beni-merce erano tassati, in forza delle sopra richiamate delibere consiliari, *all' 1 per mille unicamente a titolo di TASI*);
- al comma 752 che l'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento: tuttavia i **terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Avezzano**, in applicazione del successivo comma 758, lett. d., sono **esenti dall'imposta** poiché ricadenti in "*area montana*" delimitata ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla *circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993* (conferma del medesimo regime applicato per il 2019, nella previgente disciplina IMU + TASI, comportante *esenzione da entrambi i tributi*);
- al comma 753 che per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari all' **8,6 per mille**, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille (per il 2019, nella previgente disciplina IMU + TASI, queste categorie d'immobili erano tassate in linea generale *al 9,6 per mille a titolo di IMU e all' 1,5 per mille a titolo di TASI, per un'aliquota totale dell' 11,1 per mille*; tuttavia le sopra richiamate delibere consiliari consentivano in favore dei *nuovi insediamenti produttivi*, alle condizioni ivi esposte, l'applicazione di *aliquota ridotta al 7,6 per mille a titolo di IMU e l'azzeramento della TASI*);
- al comma 754 che per gli **altri immobili**, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, **comprese le aree edificabili**, l'aliquota di base è pari all'



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, e al successivo comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 **sino al limite dell' 11,4 per mille**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (per il 2019, nella previgente disciplina IMU + TASI, questa categoria residuale era tassata, in forza delle sopra richiamate delibere consiliari, *al 9,6 per mille a titolo di IMU e all' 1,5 per mille a titolo di TASI, per un'aliquota totale dell' 11,1 per mille*).

Visti, altresì:

- il comma 756 dell'art. 1 della medesima L. 160/2019, che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 dell'art. 1 L. cit., che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Dato atto, al riguardo, che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 *decorre solo dall'anno 2021* e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti *non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto* di cui al citato comma 756;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Tenuto conto, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili in vigenza della nuova disciplina IMU, che l'applicazione di aliquote nel complesso equivalenti a quelle determinate dalla *somma delle aliquote IMU + TASI applicate per l'anno precedente (2019)* consente al Comune di Avezzano di reperire dal gettito dell'imposta (che accorpa anche quello che per gli anni precedenti era garantito dalla TASI) un introito totale presunto di **€ 8.900.000,00**, così come previsto nel bilancio di previsione 2020, da ritenersi idoneo a raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi;

Considerato che, pertanto, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 2) **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (rif. art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al **5 per mille**, ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta;
- 3) **fabbricati rurali ad uso strumentale** (rif. art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 4) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (c.d. *immobili merce* o *beni-merce*, rif. art. 1, comma 751, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;
- 5) **terreni agricoli** (rif. art. 1, commi 752 e 758, lett. d., L. 160/2019): **esenti da IMU** ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 6) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (rif. art. 1, comma 753, L. 160/2019):
 - a. aliquota ordinaria pari all' **11,1 per mille** (di cui il 7,6 per mille è di *spettanza statale* ai sensi del comma 753 cit.);
 - b. aliquota agevolata pari al **7,6 per mille** (il cui gettito è di *spettanza integralmente statale*, atteso quanto sopra), per quelli fra gli immobili appartenenti a detta categoria che siano **destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento -, purché tali fabbricati risultino inutilizzati da almeno un anno e l'attività di impresa ivi svolta sia certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti: Comune e/o C.C.I.A.A.**;
- 7) **altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (rif. art. 1, comma 754, L. 160/2019), e **aree edificabili**: aliquota pari all' **11,1 per mille**.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dato atto che:

- con l'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di *riordino della disciplina dei tributi locali*, viene stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- a tal fine l'art. 1, comma 779, della L. 160/2019, a norma del quale "*Per l'anno 2020, i comuni (...) possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*", è stato abrogato dall'art. 138, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "*Decreto rilancio*", disposizione avente ad oggetto "*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*", sicché il termine di approvazione della presente delibera in materia di aliquote IMU 2020, così come allineato *ex lege* a quello di approvazione del bilancio di previsione, è fissato al 31 luglio 2020 in virtù del disposto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 "*Cura Italia*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27;

- ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. cit., le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Ritenuta pertanto la necessità di deliberare per l'**anno 2020** le aliquote della nuova IMU nella misura descritta ai precedenti punti da 1) a 6) dando inoltre atto che, con specifico riferimento al punto 5 b.), l'agevolazione ivi descritta per **immobili appartenenti alla categoria catastale D** costituisce conferma, nel nuovo quadro normativo, dell'analogo beneficio originariamente previsto, a valere per il triennio 2018 - 2020, con deliberazioni di C.C. nn. 86 e 87 del 22/12/2017, rispettivamente in materia di aliquote TASI 2018 e IMU 2018 (poi confermate con le già citate delibere 70 e 68 del 22/12/2018 relativamente all'anno 2019), al fine di creare maggiore occupazione, attrarre sul territorio comunale nuovi imprenditori ed incentivare la ripresa economica mediante l'insediamento di nuove attività produttive;

Visto il D. lgs. 267/2000;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Visto lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU così come disciplinata dall'art. 1, commi 738 - 783, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), nella misura appresso descritta:

1) **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze** (rif. art. 1, comma 748, L. 160/2019): aliquota pari al **5 per mille**, ferma la detrazione *ex lege* di € 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta;

2) **fabbricati rurali ad uso strumentale** (rif. art. 1, comma 750, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;

3) **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati** (c.d. *immobili merce* o *beni-merce*, rif. art. 1, comma 751, L. 160/2019): aliquota pari all' **1 per mille**;

4) **terreni agricoli** (rif. art. 1, commi 752 e 758, lett. d., L. 160/2019): **esenti da IMU** ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

5) **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (rif. art. 1, comma 753, L. 160/2019):

a. aliquota ordinaria pari all' **11,1 per mille** (di cui il 7,6 per mille è di *spettanza statale* ai sensi del comma 753 cit.);

b. aliquota agevolata pari al **7,6 per mille** (il cui gettito è di *spettanza integralmente statale*, atteso quanto sopra), per quelli fra gli immobili appartenenti a detta categoria che siano **destinati a nuovi insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale o di servizi, direttamente e interamente utilizzati dal soggetto passivo - proprietario o titolare di diritto reale di godimento -, purché tali fabbricati risultino inutilizzati da almeno un anno e l'attività di impresa ivi svolta sia certificata con apposita denuncia di inizio attività presso gli enti competenti: Comune e/o C.C.I.A.A.**;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

6) **altri fabbricati, diversi da quelli di cui ai punti precedenti** (rif. art. 1, comma 754, L. 160/2019), e **aree edificabili**: aliquota pari all' **11,1 per mille**.

3) Di dare atto che la deliberazione in tema di aliquote IMU:

- a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. n. 267 del 2000;
- b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all'articolo 1, comma 767, della L. 27/12/2019 n. 160 *Legge di bilancio 2020*.

4) Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, stante la necessità di completare tempestivamente il procedimento di cui al precedente punto **III.b)**, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione **non è mero atto di indirizzo** e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Attili

IL COMMISSARIO

Dott. Mauro Passerotti